DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 26 settembre 1997

relativa a talune misure applicabili alla Federazione russa riguardo agli scambi di taluni prodotti siderurgici di cui al trattato CECA

(97/636/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

d'intesa con la Commissione,

DECIDONO:

Articolo 1

1. Fino all'entrata in vigore del nuovo accordo siderurgico CECA con la Federazione russa ed al fine di evitare interruzioni nel commercio di prodotti che rientrano in tale accordo a seguito della scadenza, il 30 settembre 1997, della validità dell'accordo 1995-1996, a sua volta rinnovato, l'importazione in tutti gli Stati membri dei prodotti siderurgici di cui al trattato CECA indicati nell'allegato I e originari della Federazione russa è soggetta ad autorizzazione fino al 31 dicembre 1997.

2. Le autorizzazioni sono concesse unicamente entro i limiti definiti all'articolo 2. I prodotti siderurgici originari della Federazione russa contemplati da un'autorizzazione all'importazione rilasciata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente decisione e che erano già stati imbarcati per la Comunità prima di tale data verranno ammessi senza l'autorizzazione applicabile per i prodotti soggetti a contingente autonomo.

Articolo 2

I quantitativi la cui importazione è autorizzata sono determinati, per ciascun gruppo di prodotti, per tutta la Comunità in base ai contingenti indicati nell'allegato II.

Articolo 3

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, prima di rilasciare le autorizzazioni d'importazione le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi delle domande di autorizzazione d'importazione, corredate delle licenze di esportazioni originali, da esse ricevute. A giro di posta, la Commissione conferma che i quantitativi richiesti sono disponibili per l'importazione nell'ordine cronologico in cui sono state ricevute le notifiche degli Stati membri (secondo il criterio «chi arriva primo ha la precedenza»).

2. Le richieste incluse nelle notifiche trasmesse alla Commissione sono valide se indicano, per ogni caso, indicazioni precise sul paese esportatore, il gruppo di prodotti, i quantitativi da importare, il numero della licenza d'esportazione, l'anno contingentale e lo Stato membro in cui i prodotti sono destinati ad essere immessi in libera pratica.

3. Le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 sono comunicate elettronicamente nell'ambito della rete integrata a tal fine, a meno che per tassative ragioni tecniche sia necessario utilizzare temporaneamente altri mezzi di comunicazione.

4. Gli Stati membri rilasciano le licenze e ne informano immediatamente la Commissione.

La Commissione informa periodicamente gli Stati membri dell'utilizzazione dei quantitativi.

5. Gli Stati membri e la Commissione coordinano le loro attività al fine di garantire che detti quantitativi non siano oltrepassati.

Articolo 4

Qualora, durante il periodo di applicazione della presente decisione, sia concluso e entri in vigore un accordo fra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Federazione russa su taluni prodotti siderurgici, le disposizioni dell'accordo, unitamente a qualsiasi misura presa per darvi effetto, sostituisce, dalla data di entrata in vigore dell'accordo, le disposizioni della presente decisione.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Al fine di mantenere la continuità nella gestione delle quote per il 1997 essa si applica a decorrere dal 1° ottobre 1997.

Fatto a Bruxelles, addì 26 settembre 1997.

Il Presidente

J. POOS

ALLEGATO I

SA. **Prodotti laminati piatti**

SA1. *Arrotolati*

7208 10 00
7208 25 00
7208 26 00
7208 27 00
7208 36 00
7208 37 90
7208 38 90
7208 39 90

7211 14 10
7211 19 20

7219 11 00
7219 12 10
7219 12 90
7219 13 10
7219 13 90
7219 14 10
7219 14 90

7225 19 10
7225 20 20
7225 30 00

SA1.a. *Arrotolati laminati a caldo destinati alla rilaminazione*

7208 37 10
7208 38 10
7208 39 10

SA2. *Lamiera pesante*

7208 40 10
7208 51 10
7208 51 30
7208 51 50
7208 51 91
7208 51 99
7208 52 10
7208 52 91
7208 52 99
7208 53 10

7211 13 00

SA3. *Altri prodotti laminati piatti*

7208 40 90
7208 53 90
7208 54 10
7208 54 90
7208 90 10
7209 15 00
7209 16 10
7209 16 90
7209 17 10
7209 17 90
7209 18 10
7209 18 91
7209 18 99
7209 25 00
7209 26 10
7209 26 90
7209 27 10
7209 27 90
7209 28 10
7209 28 90
7209 90 10

7210 11 10
7210 12 11
7210 12 19
7210 20 10
7210 30 10
7210 41 10
7210 49 10
7210 50 10
7210 61 10
7210 69 10
7210 70 31
7210 70 39
7210 90 31
7210 90 33
7210 90 38

7211 14 90
7211 19 90
7211 23 10
7211 23 51
7211 29 20
7211 90 11

7212 10 10
7212 10 91
7212 20 11
7212 30 11
7212 40 10
7212 40 91
7212 50 31
7212 50 51
7212 60 11
7212 60 91

7219 21 10
7219 21 90
7219 22 10
7219 22 90
7219 23 00
7219 24 00
7219 31 00
7219 32 10
7219 32 90
7219 33 10
7219 33 90
7219 34 10
7219 34 90
7219 35 10
7219 35 90

7225 40 80

SB. **Profilati lunghi**

SB1. *Barre*

7207 19 31
7207 20 71

7216 31 11
7216 31 19
7216 31 91
7216 31 99
7216 32 11
7216 32 19
7216 32 91
7216 32 99
7216 33 10
7216 33 90

SB2. *Vergella*

7213 10 00
7213 20 00
7213 91 10
7213 91 20
7213 91 41
7213 91 49
7213 91 70
7213 91 90
7213 99 10
7213 99 90

7221 00 10
7221 00 90

7227 10 00
7227 20 00
7227 90 10
7227 90 50
7227 90 95

SB3. *Altri profilati lunghi*

7207 19 11
7207 19 14
7207 19 16
7207 20 51
7207 20 55
7207 20 57
7214 20 00
7214 30 00
7214 91 10
7214 91 90
7214 99 10
7214 99 31
7214 99 39
7214 99 50
7214 99 61
7214 99 69
7214 99 80
7214 99 90

7215 90 10

7216 10 00
7216 21 00
7216 22 00
7216 40 10
7216 40 90
7216 50 10
7216 50 91
7216 50 99
7216 99 10

7218 99 20

7222 11 11
7222 11 19
7222 11 21
7222 11 29
7222 11 91
7222 11 99
7222 19 10
7222 19 90
7222 30 10
7222 40 10
7222 40 30

7224 90 31
7224 90 39

7228 10 10
7228 10 30
7228 20 11
7228 20 19
7228 20 30
7228 30 20
7228 30 41
7228 30 49
7228 30 61
7228 30 69
7228 30 70
7228 30 89
7228 60 10
7228 70 10
7228 70 31
7228 80 10
7228 80 90

7301 10 00

ALLEGATO II

LIMITI QUANTITATIVI

(tonnellate)

Prodotti		*1° gennaio-31 dicembre 1997*
SA.	*Prodotti laminati piatti*	
SA1.	Arrotolati	207 487
SA1.a.	Arrotolati laminati a caldo destinati alla rilaminazione	430 000
SA2.	Lamiera pesante	31 115
SA3.	Altri prodotti laminati piatti	28 265
SB.	*Prodotti lunghi*	
SB1.	Barre	12 000
SB2.	Vergella	28 000
SB3.	Altri profilati lunghi	104 357